

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 1969

(32^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CASSIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione congiunta e approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 544 (1):

« Proroga dei termini di cui all'articolo 48 della legge 24 maggio 1967, n. 396, relativa all'attività di biologo » (414) (D'iniziativa dei senatori Perrino e De Leonì);

« Modifica dell'articolo 48 della legge 24 maggio 1967, n. 396, concernente l'ordinamento della professione di biologo » (544) (D'iniziativa del deputato Bartole) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 444, 445, 446
BARDI, relatore	444, 446
DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	445
TROPEANO	445, 446

(1) Il disegno di legge n. 414 è da considerare assorbito nel testo del disegno di legge approvato.

Discussione e approvazione:

« Soppressione dell'Albo speciale dei difensori davanti al tribunale e alle sezioni speciali di Corte d'appello per i minorenni » (699) (D'iniziativa dei deputati Macchiavelli ed altri; Biondi e Bozzi) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 446, 447
BARDI, relatore	446
DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	447
TROPEANO	447

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Bardi, Cassiani, Carraro, Cerami, Coppola, Dal Falco, Follieri, Galante Garrone, Lisi, Lugnano, Montini, Salari, Tropeano, Venturi Giovanni e Zuccalà.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Fenoaltea e Fi-

nizzi sono sostituiti rispettivamente dai senatori Jannuzzi e Veronesi.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Dell'Andro.

V E N T U R I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa del deputato Bartole: « Modifica dell'articolo 48 della legge 24 maggio 1967, n. 396, concernente l'ordinamento della professione di biologo » (544) (Approvato dalla Camera dei deputati), con assorbimento del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Perrino e De Leoni: « Proroga dei termini di cui all'articolo 48 della legge 24 maggio 1967, n. 396, relativa alla attività di biologo », (414)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Perrino e De Leoni: « Proroga dei termini di cui all'articolo 48 della legge 24 maggio 1967, n. 396, relativa all'attività di biologo ».

L'ordine del giorno reca, al secondo punto, il disegno di legge, d'iniziativa del deputato Bartole: « Modifica dell'articolo 48 della legge 24 maggio 1967, n. 396, concernente l'ordinamento della professione di biologo ».

Data l'affinità della materia, propongo che la discussione dei due disegni di legge avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito. Dichiaro aperta la discussione generale sui due disegni di legge.

Do lettura del disegno di legge n. 414:

Articolo unico.

Il termine di un anno, previsto dall'articolo 48 della legge 24 maggio 1967, n. 396, per l'iscrizione all'Albo dei biologi dei laureati in scienze naturali, medicina, chimica, farmacia e agraria, che abbiano esercitato per cinque anni l'attività che forma oggetto

della professione di biologo, è riaperto fino allo scadere dei dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Do lettura del disegno di legge n. 544:

Articolo unico.

Nell'articolo 48 della legge 24 maggio 1967, n. 396, le parole « medicina, chimica e farmacia e agraria » sono sostituite con le parole « medicina, chimica, farmacia, chimica e farmacia nonchè agraria ».

Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione nell'albo previsto dal detto articolo è prorogato di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

B A R D I , relatore. Il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Perrino e De Leoni riguarda la proroga dei termini previsti dall'articolo 48 della legge 24 maggio 1967, n. 396. Detta legge, che ha disciplinato la professione di biologo, ha provveduto alla istituzione di un albo riservato a questa categoria.

L'articolo 48 della legge medesima consentiva, con disposizione transitoria, l'iscrizione nel costituendo Albo, entro un anno dall'emanazione delle norme, dei laureati in scienze naturali, medicina, chimica, farmacia, agraria, che potessero dimostrare di avere effettivamente esercitato per almeno 5 anni l'attività di biologo.

Il termine di un anno è scaduto nel giugno 1968. Senonchè, data la brevità del tempo concesso e la difficoltà di munirsi della prescritta documentazione, molti dei professionisti interessati non hanno potuto usufruire in concreto del beneficio previsto.

Con il disegno di legge n. 414 si propone una proroga del termine di cui si è detto, per consentire a coloro che non hanno potuto avvantaggiarsi della norma di chiedere l'iscrizione nell'Albo entro un anno dell'approvazione della legge.

Nel frattempo è stato presentato dal deputato Bartole il disegno di legge n. 544, il quale prevede, oltre alla proroga dei termini per l'iscrizione nell'albo, anche una modifica dell'articolo 48 della legge n. 396, nel

senso di sostituire le parole: « medicina, chimica e farmacia e agraria » con le altre: « medicina, chimica, farmacia, chimica e farmacia nonchè agraria ». Nella relazione che accompagnava la proposta di legge presentata alla Camera il motivo della modifica veniva spiegato con la considerazione secondo cui l'aver inserito una « e » tra le parole: « chimica » e « farmacia » poteva ingenerare dei dubbi, lasciando pensare che potessero essere ammessi all'iscrizione nell'albo soltanto i laureati in chimica e farmacia (titolo di studio soppresso fin dal 1935), e che invece, venissero esclusi i laureati in chimica ed i laureati in farmacia.

La Commissione giustizia della Camera ha approvato sia la proposta di riapertura dei termini che la proposta di modifica dell'articolo 48 della legge n. 396. Penso che il testo pervenutoci dalla Camera possa assorbire il disegno di legge presentato dai senatori Perrino e De Leoni.

Aggiungo che la Commissione igiene e sanità ha fatto pervenire il seguente parere: « La Commissione igiene e sanità, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole per quanto di competenza. Non di meno fa presente la necessità di inserire nell'articolo unico le parole: « medicina veterinaria », indispensabili dato che nell'articolo 3 della legge in titolo viene esplicitamente menzionata un'attività del medico veterinario ».

In effetti, l'articolo 3 della legge 24 maggio 1967, n. 396, nell'indicare l'oggetto della professione di biologo dice: « a) classificazione e biologia degli animali e delle piante; b) valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo, degli animali e delle piante; c) problemi di genetica dell'uomo, degli animali e delle piante ». L'articolo prevede dunque anche un'attività attinente alla professione di medico veterinario. Sarei pertanto favorevole alla modifica suggerita dalla 11ª Commissione, nel senso di aggiungere nell'articolo unico, dopo le parole: « nonchè agraria » le altre: « e medicina veterinaria ».

Vorrei poi far rilevare, a titolo esemplificativo, che le attuali attività del veterinario

dottor Bonifacio confermano un po' l'ipotesi che anche i medici veterinari possono essere portatori di acquisizioni scientifiche nuove.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo pervenuto dalla Camera e si rimette alla Commissione del Senato per quanto attiene all'inclusione dei medici veterinari.

T R O P E A N O . Io ho una sola preoccupazione: il modo di inserire la medicina veterinaria nella disposizione. Non mi pare che possiamo semplicemente aggiungere le parole: « e medicina veterinaria » a questa che è una norma di proroga di una disposizione precedente. Dovremmo, a mio giudizio, trovare una formulazione diversa, che potrebbe essere: « Le norme della legge... eccetera, sono estese anche ai medici veterinari ».

P R E S I D E N T E . Vorrei far notare al senatore Tropeano che la modifica proposta dalla Camera riguarda anche la composizione dell'Albo istituito dalla legge numero 396. Cioè, mentre l'articolo 48 della legge del 1967 prevedeva l'iscrizione nell'Albo anche dei laureati in « chimica e farmacia », la Commissione della Camera ha ritenuto di precisare che l'iscrizione riguarda i laureati in chimica, farmacia e chimica e farmacia, il che vuol dire anche il chimico o il farmacista che non abbiano la laurea in chimica e farmacia (titolo di studio ormai soppresso) possono essere iscritti nell'Albo.

B A R D I , *relatore*. Vorrei far osservare al collega Tropeano che il disegno di legge n. 544 non attiene soltanto alla proroga dei termini di cui alla legge 24 maggio 1967, n. 396, chè allora il rilievo potrebbe essere fondato, ma attiene anche alla modificazione della prima parte dell'articolo 48 della legge citata, nel senso che sostituisce le parole: « medicina, chimica e farmacia e agraria ». Quindi, nel momento in cui si modi-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 32^a SEDUTA (3 dicembre 1969)

fica in questo senso l'articolo 48, si possono inserire anche i laureati in medicina veterinaria.

T R O P E A N O . Allora si potrebbe dire: « nonchè agraria e medicina veterinaria ».

B A R D I , *relatore*. La Camera non si è limitata ad introdurre la proroga di un anno del termine per la presentazione della domanda di iscrizione all'Albo previsto dall'articolo 48 della legge 24 maggio 1967, n. 396, ma ha anche modificato il testo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Resta pertanto inteso che la Commissione prenderà in esame soltanto il disegno di legge n. 544 rimessoci dall'altro ramo del Parlamento con assorbimento di quello presentato in questa sede il quale, tra l'altro, chiede soltanto la proroga di un anno per la presentazione delle domande di iscrizione all'Albo ricordato, che è altresì prevista anche dall'altro provvedimento.

Ricordo ai colleghi che il relatore ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo la parola: « agraria » le altre: « e medicina veterinaria ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura, con la modifica testè approvata.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Macchiavelli, Vassalli, Musotto, Fortuna, Lenoci e Reggiani; Biondi e Bozzi: « Soppressione dell'Albo speciale dei difensori davanti al tribunale e alle sezioni speciali di Corte d'appello per i minorenni » (699)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di

legge d'iniziativa dei deputati Macchiavelli, Vassalli, Musotto, Fortuna, Lenoci e Reggiani; Biondi e Bozzi: « Soppressione dell'Albo speciale dei difensori davanti al tribunale e alle sezioni speciali di Corte d'appello per i minorenni », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 12 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 — convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835 — e l'articolo 10 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579, sono soppressi.

B A R D I , *relatore*. Il disegno di legge in esame, che si compone di un solo articolo, risulta dall'unificazione di due precedenti, uno di iniziativa dei deputati Macchiavelli, Musotto, Fortuna, Lenoci e Reggiani e l'altro dei deputati Biondi e Bozzi.

Esso tende a sopprimere il primo e secondo comma dell'articolo 12 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, e l'articolo 10 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579.

Il primo comma dell'articolo 12 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 regola « la difesa degli imputati avanti il tribunale per i minorenni e la sezione di Corte d'appello per i minorenni » stabilendo che essa « può essere esercitata solo da professionisti iscritti in un Albo speciale che è formato ogni quinquennio dai capi della Corte d'appello ».

Al secondo comma dello stesso articolo si precisa: « La scelta deve cadere su professionisti che per la loro cultura e per la loro attività sociale sono reputati idonei alla comprensione dell'opera educativa che lo Stato compie verso i minorenni anche con l'esercizio della funzione penale ».

L'articolo 10 del successivo regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579, recita testualmente: « L'Albo speciale dei difensori preveduto nell'articolo 12 della legge sarà per

la prima volta formato non oltre il mese di aprile del 1935. I capi della Corte provvederanno, su istanza degli interessati, su proposta dei Direttori dei sindacati fascisti degli avvocati e dei procuratori e anche d'ufficio. In ogni caso quando non vi è proposta dei Direttori sarà sempre chiesto il parere di essi sulle qualità morali, politiche e professionali degli aspiranti all'iscrizione ».

Sembra evidente, ora, che tali disposizioni rispondevano più che altro ad esigenze politiche del momento, perchè anche i criteri con cui venivano scelti ed indicati i difensori avanti il tribunale dei minorenni, rispondevano a principi particolari e quanto meno discutibili.

Tra l'altro, in linea generale non si può disconoscere che ogni avvocato deve essere in grado di assistere anche i minorenni, perchè ogni avvocato conosce i problemi particolari dei giovani.

Per queste considerazioni sono favorevole all'accoglimento del disegno di legge, aderendo a quanto ha deciso la Camera, unificando le due proposte di legge presentate in materia di un testo unico che ha approvato decretando la soppressione dell'Albo speciale.

T R O P E A N O . Il nostro Gruppo è senz'altro d'accordo. Credo inoltre che nessuno

di noi sia iscritto all'Albo speciale, eppure abbiamo tutti assistito minorenni davanti alla giustizia. Penso che non pochi avvocati ignorino del tutto l'esistenza della normativa che noi intendiamo sopprimere.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. In realtà vi sarebbe una valida ragione per procedere alla modifica dell'ordinamento esistente in modo che nell'esame di abilitazione figurì un preciso riferimento alla legislazione minorennile, per cui, allo stato delle cose, sarebbe necessario mantenere l'Albo speciale. Sulla base di questa considerazione il Governo si dichiara contrario all'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,15.